



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea in Consulente del Lavoro

Tesi di laurea:

DONNA E ADULTERIUM NELLA ROMA ANTICA

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Giorgia Zanon

Laureanda:
Daniela Pizzato

Anno Accademico 2022-2023

*Dedico questa tesi ai miei nonni,
che avrei voluto qui oggi al mio fianco.*

INDICE SOMMARIO

CAPITOLO I

LA CONDIZIONE DELLA DONNA ROMANA

1. Il ruolo della donna nella società romana.....	7
2. Lo stato giuridico della donna.....	14
3. La vita privata della donna: da fanciulla a matrona.....	20
4. Cornelia e Messalina.....	25
5. La posizione della donna tra subordinazione e complementarità maschile.....	27

CAPITOLO II

LA LEGISLAZIONE SULL'ADULTERIUM

1. <i>Dura lex</i>	29
2. <i>La lex Iulia de adulteriis coercendis</i>	32
3. <i>Patria potestas e ius adulterum cum filia occidendi</i>	35
4. <i>L'accusatio iure mariti vel patris e l'accusatio publica o iure extranei</i>	37
5. <i>La poena adulterii</i>	40

CAPITOLO III

LA POSIZIONE DELL’UOMO E DELLA DONNA RISPETTO ALL’INFEDELTÀ CONIUGALE

1. La situazione della donna nella repressione dell’infedeltà coniugale.....43
2. L’adulterio della tabernaria.....45
3. L’abrogazione del reato di adulterio.....50

BIBLIOGRAFIA GENERALE.....53

CAPITOLO I

LA CONDIZIONE DELLA DONNA ROMANA

1. Il ruolo della donna nella società romana

La società romana antica si basava prevalentemente sulla figura dell'uomo, più precisamente sull'autorità del *pater familias*, il quale era padrone dei propri beni e aveva un potere assoluto sui suoi figli poiché era titolare di *patria potestas*.

Nella commedia "Il punitore di se stesso" (metà del II secolo a.C.) Terenzio, fa dire ad un personaggio:

Ter. *Haut.* 626 s.: *meministin me ess(e) gravidam et mihi te maxumo opere edicere, si puellam parerem, nolle tolli?*

Sostrata ricorda al marito che, quando era incinta, egli le dichiarò solennemente che se avesse partorito una femmina non l'avrebbe accettata in famiglia.

In epoca romana si nasceva ufficialmente con il rito del riconoscimento. Dopo il parto, il neonato veniva posto a terra e solo se il capofamiglia lo sollevava in aria con il classico gesto del *suscipere* o *tollere*, veniva accolto come figlio legittimo all'interno della famiglia e della società altrimenti veniva esposto alla strada¹.

I neonati con maggiori probabilità di essere esposti erano i deformati, gl'illegittimi e le femmine. Educate ai valori della modestia, del pudore, della fedeltà e del sacrificio,

¹ AUGENTI, *Momenti e immagini della donna romana*, Roma, 2008, 16.

queste ultime si sposavano molto giovani e con uomini che i padri avevano scelto per loro.

Il matrimonio, infatti, non era frutto dell'amore, ma di alleanze politiche o economiche. La donna veniva costretta a fare ciò che la società desiderava e si aspettava che lei facesse e veniva relegata nella *domus* dove si dedicava ai lavori domestici e all'educazione dei figli a cui venivano insegnati i valori del *mos maiorum*, i valori morali e tradizionali della civiltà romana². Non le era in alcun modo consentito ricoprire cariche pubbliche o avviare un'attività politica.

Il ritratto della donna ideale in età romana lo possiamo ritrovare all'interno di un'epigrafe sepolcrale risalente al II secolo a.C., il cosiddetto "elogio di Claudia". Tale iscrizione raffigura un modello di donna romana perfetta, proprio della *nobilitas*:

CIL I, 1211=ILLRP 973: *Hospes quod deico paullum est, asta ac pellege. Heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrae feminae. Nomen parentes nominarunt Claudiam. Suom mareitum corde deilexit sovo. Gnatos duos creavit: horunc alterum in linquit, alium sub terra locat. Sermone lepido, tum autem incessu commodo. Domum servavit, Ianam fecit. Dixi. Abei.*

Il testo trasmette un messaggio specifico sulla condizione della donna in epoca romana e fornisce alcune informazioni precise. Ricorda una donna defunta, una donna molto bella, conosciuta come *pulcra femina*, amabile nel parlare (*sermone lepido*) di nome Claudia³. Ha seguito il modello tradizionale della matrona, madre, sposa fedele e donna innamorata di un uomo. Essa viene ritratta come una donna dal portamento corretto e virtuoso, dedita ai doveri domestici: gestire la casa e filare la lana. Anche il portamento e il modo di vestire doveva essere quello di una *femina pudica*⁴. La matrona romana, infatti, era riconoscibile anche per gli abiti che indossava: *tunica*, *stola* (sopravveste lunga fino ai piedi) e *palla* (mantello che copriva il capo e che veniva indossato fuori

² CENERINI, *La donna romana*², Bologna, 2009, 17 s.

³ Cfr. *ibidem*.

⁴ *Ivi*, 19.

casa) i quali costituivano una sorta di diaframma che doveva proteggere la donna onesta⁵.

L'abbigliamento femminile rivestiva quindi un significato importante: il velo era presente come attributo costante e necessario della donna, soprattutto sposata.

Scrive Orazio nelle Satire:

Hor. sat. 1, 2, 94: *Matronae praeter faciem nil cernere possis, cetera, ni Catia est, demissa veste tegentis.*

Orazio afferma che, di una matrona, non si poteva vedere nulla, tranne il viso; il resto era coperto da una veste che scendeva fino ai piedi.

I vestiti, come tutto l'*ornatus* femminile (acconciature, gioielli eccetera), avevano il compito di rappresentare lo *status* giuridico-sociale della donna. Inoltre, solo ed esclusivamente la moglie legittima di un *pater familias*, che aveva già dei figli, poteva portare il *tutulus*, delle bende di lana che si annodavano a forma di cono attorno al capo per trattenere i capelli⁶. Le donne di condizione inferiore, come le schiave, le prostitute e anche le donne condannate per adulterio indossavano una toga scura o l'*amiculum* un corto e sottile mantello trasparente che da alcuni veniva chiamato anche *Coa vestis*, con il quale rendevano visibile a tutti il loro declassamento sociale e morale⁷. Il termine *Coa vestis*, veste con il velo di Coo, potrebbe indicare che questi tessuti erano originariamente prodotti sull'isola di Coo; essa si contrapponeva alla *stola* lunga fino ai piedi e alla *palla* in cui si avvolgevano le matrone, indumenti che, non lasciavano intravedere nulla del sottostante corpo femminile. Tale veste di Coo venne citata da vari poeti latini di età augustea e dalle loro espressioni apprendiamo che aveva un alto grado di trasparenza; per tale motivo, nel contesto del suo utilizzo a Roma, la seta

⁵ *Ibidem*; ancora agli inizi del III secolo d.C. ci sarà chi, come Tertulliano, lamenta l'impossibilità di distinguere dall'abbigliamento una "donna onesta" da una prostituta (Tert. *cult. fem.* 2, 12, 1).

⁶ CENERINI, *La donna romana*², cit., 24.

⁷ La *Coa vestis* ricordata da Tibullo (Tib. 2,3,53; 2,4,29-30) e da Propertio (Prop. 4,5,56-57) consentiva di vedere chi la indossava *ut nuda*, secondo le parole di Orazio (Hor. sat. 1,2,102).

acquiesce una chiara reputazione come abito delle donne dissolute che indossavano il tessuto per la sua trasparenza e seduzione⁸.

Il primo a parlare di tessuti prodotti a Coo fu Aristotele (V a.C.), vari secoli prima delle testimonianze latine. Nel suo trattato *Historia animalium*, egli parla di insetti da cui era prodotto un tessuto⁹. Dal bozzolo formato da un particolare bruco nativo, le donne usavano districarne e ricavarne il filo con l'aiuto di un pettine e poi lo filavano per tessere una seta selvatica o naturale¹⁰. Aristotele riferisce che si dice che la prima a usare questo metodo di tessere con fibra sia stata Panfila figlia di Plate a Coo¹¹.

In una sua satira, Orazio afferma:

Hor. sat. 1,2,102: *Altera, nil obstat: cois tibi paene videre est ut nudam.*

Il poeta tratta esplicitamente a riguardo del carattere rivelatore del tessuto andando a paragonare l'abbigliamento tipico nascosto di una ricca matrona romana con l'abbigliamento rivelatore di una liberta¹².

Nel trattato *De beneficiis*, Seneca si infuria per gli abiti di seta così trasparenti. Afferma che sono poco pratici, costosi, estranei e scandalosi:

Sen. benef. 7,9,5: *Video sericas vestes, si vestes vocandae sunt, in quibus nihil est, quo defendi aut corpus aut denique pudor possit, quibus sumptis parum liquido nudam se non esse iurabit; hae ingenti summa ab ignotis etiam ad commercium gentibus accersuntur, ut matronae nostrae ne adulteris quidem plus sui in cubiculo quam in publico ostendant.*

Gli abiti di seta, se si possono chiamare abiti, essendo trasparenti, non proteggono né il corpo né la vergogna. Questi vengono importati a caro prezzo, anche da popoli con i

⁸ YATES, voce *Coa vestis*, in *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*. Boston, 1859, 300.

⁹ Aristot. *hist. anim.* 5, 19 p. 551b; cfr. RADICKE, *Roman Women's Dress*, Berlin-Boston, 2022, 386.

¹⁰ DELLA TORRE ARRIGONI, *La seta prima del baco da seta*, in *La Seta*, 61, 2009, 38 ss.

¹¹ Cfr. Plin. *nat.* 11,76: ... *prima eas redordiri rursusque texere invenit in Coo mulier Pamphile, Platae filia*; cfr. RADICKE, *Roman Women's Dress*, cit., 389 s.

¹² Ivi, 388.

quali non si hanno rapporti commerciali, affinché le matrone si mostrino in pubblico più di quanto farebbero ai loro adulteri in camera da letto¹³.

In un libro contenuto nell'opera enciclopedica intitolata *Etymologiae sive Origines* di Isidoro di Siviglia, si legge:

Isid. orig. 19,25,5: *Amiculum est meretricum pallium lineum. Hunc apud veteres matronae in adulterio deprehensae induebantur, ut in tali amiculo potius quam in stola polluerent pudicitiam. Erat enim apud veteres hoc signum meretriciae vestis, nunc in Hispania honestatis.*

L'autore afferma che l'*amiculum* era un mantello di lino delle prostitute e nell'antichità, le donne sposate che venivano colte in adulterio, ne venivano rivestite, affinché potessero sporcare la loro virtù in questo *amiculum* piuttosto che in una *stola*. Così, osserva Isidoro, per gli antichi questo indumento era indice di prostituzione, mentre al suo tempo in Spagna era un segno di rispettabilità.

In uno dei suoi epigrammi Marziale scriveva:

Mart. 2,39: *Coccina famosae donas et ianthina moechae: vis dare, quae meruit munera? Mitte togam.*

La situazione descritta da Marziale in questo epigramma evoca l'Elegia dell'Amore. In questo passo, un amante presenta una donna con eleganti abiti scarlatti e violetti; Marziale denigra questa donna come un'adultera (*moecha*) e una prostituta di basso e raccomanda all'amante di inviarle una toga al posto degli indumenti costosi e adeguati che le aveva precedentemente regalato¹⁴. Marziale equipara la *moecha* (adultera) e la prostituta (una donna in toga) tra loro. Quando una donna si sposava, le veniva concesso l'onore di indossare la stola, ma in caso di adulterio, ciò, comportava la perdita dell'abito onorevole¹⁵.

¹³ Ivi, 389.

¹⁴ RADICKE, *Roman Women's Dress*, cit., 371.

¹⁵ *Ibidem*.

In epoca romana anche la tintura dei capelli poteva avere un preciso significato di costume e *flava coma* (testa bionda) era un modo di indicare la donna di facili costumi, mentre la tintura rossa era usata dalle prostitute¹⁶. Le uniche attività a cui la “donna perbene” poteva dedicarsi erano i lavori domestici, intesi come la supervisione del lavoro servile e la filatura della lana. Già in tenera età, la fanciulla veniva orientata al suo ruolo di futura sposa e madre, mentre per quanto riguarda l’istruzione, il padre era più incline a educare i figli maschi¹⁷.

Solo poche fanciulle, quelle appartenenti alle famiglie più agiate, ricevevano un’istruzione.

L’istruzione femminile non era considerata necessaria, in quanto non aveva l’obiettivo di preparare le donne a ricoprire cariche pubbliche o ruoli pubblici. Così, lo spazio delle donne era lo spazio interno, protetto della casa, mentre quello degli uomini era lo spazio esterno. Quest’ultimo era estraneo alle donne poiché comprendeva la coltivazione dei campi, le piazze e i fori dove si svolgevano le attività politiche e oratorie.

Nell’arte dell’agricoltura, trattato sistematico di Columella, scritto tra il 60 e il 65 d.C., nella prefazione al dodicesimo libro, dedicato ai doveri della moglie del fattore (*vilica*), si legge:

Colum. 12,4: *Natura comparata mulieris ad domesticam diligentiam, viri autem ad exercitationem forensem et extraneam. Itaque viro calores et frigora perpetienda, tum etiam itinera et labores paci ac belli, id est rusticationis et militarium stipendiorum deus tribuit: mulieri deinceps, quod omnibus his rebus eam fecerat inhabilem, domestica negotia curanda tradidit.*

Si può arrivare ad affermare che, in epoca romana, la donna veniva considerata come una sorta di uomo incompiuto, debole e vulnerabile, da valorizzare principalmente ed esclusivamente per la sua funzione procreatrice. Per natura la donna è destinata ai

¹⁶ CENERINI, *La donna romana*², cit., 25.

¹⁷ AUGENTI, *Momenti e immagini*, cit., 25.

lavori domestici, mentre l'uomo alle attività forensi all'aperto. Ciò veniva giustificato con il fatto che all'uomo è stata data la capacità di sopportare il caldo ed il freddo, i viaggi e le fatiche della pace e della guerra cioè agricoltura e servizio militare. Alla donna la natura non aveva dato questa capacità, ma il compito di curare gli affari della casa¹⁸.

Plutarco, alla fine del I e all'inizio del II secolo d.C. al c. 9 dei suoi *Coniugalia praecepta*, affermava che una saggia donna sposata avrebbe dovuto vegliare sulla propria casa ed evitare di apparire in pubblico in assenza del marito¹⁹.

Le parole chiave che meglio descrivono l'ideale femminile matronale sono poche e sempre le stesse: *casta*, ossia che deve avere rapporti sessuali solo all'interno del matrimonio per fini procreativi; *pudica*, modesta e riservata; *pia*, dedita alle pratiche del culto e al rispetto della tradizione del *mos maiorum*, il costume degli antenati, considerato dai Romani come l'unico e valido codice morale di comportamento; *frugi*, semplice e onesta; *domiseda*, che sta a casa; *lanifica*, che sta al telaio²⁰.

¹⁸ CENERINI, *La donna romana*², cit., 30 s.

¹⁹ Plut. *Mor.* 139 C.

²⁰ CENERINI, *La donna romana*², cit., 33.

2. Lo stato giuridico della donna

Le donne furono sempre escluse dal pieno godimento dei diritti riconosciuti agli uomini. Tale condizione di inferiorità veniva giustificata dai giuristi con la minor “fermezza” sia fisica che psichica delle donne, perché appartenenti, appunto, al cosiddetto “sesso debole”²¹. I termini del latino giuridico usati per designare la debolezza femminile sono di solito *infirmitas sexus*, *imbecillitas sexus/corporis* e *levitas animi*. *Infirmitas* e *imbecillitas* si riferiscono alla “debolezza fisica” dovuta al sesso, mentre la *levitas animi* riguarda “l’instabilità del carattere” e “la volubilità dell’animo”, considerate proprie del genere femminile²².

Dunque, sia dal punto di vista fisico sia da quello intellettuale e psichico, l’appartenenza al sesso femminile secondo gli antichi era considerata causa di “infermità” e di “invalidità” e rendeva le donne naturalmente incapaci di assolvere ai *virilia officia*, cioè ai compiti propri degli uomini²³. Fu proprio questo pregiudizio “di debolezza” nei confronti delle donne che portò alla loro esclusione da una serie di diritti e attività riconosciute solo agli “uomini”. Il giurista romano Emilio Paolo Papiniano del II secolo d.C., all’interno della sua opera intitolata *Quaestiones* denuncia l’inferiorità giuridica della donna:

D. 1,5,9 (Pap. 31 *quaest.*): *In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum.*

Il giurista afferma che in molte parti del diritto la condizione delle donne è peggiore di quella degli uomini.

La subordinazione giuridica delle donne romane del tempo veniva giustificata in diversi modi: si sosteneva infatti che, esse, non potevano ricoprire cariche pubbliche o

²¹ NUÑEZ PAZ, *Diritti e doveri della donna di Roma*, 2020, https://www.storicang.it/a/donne-di-roma_14663 (consultato il 13 luglio 2023).

²² CENERINI, *La donna romana*², cit., 45.

²³ *La donna nella società romana*, 2023, 166, <https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2023/03/donnaromana.pdf> (consultato il 22 luglio 2023).

e dedicarsi ad intrattenere affari politici o altro perché dovevano dedicarsi completamente alla famiglia.

All'inizio del dialogo *De constantia sapientis* di Seneca, si legge:

Sen. dial. 2,1,1: *Tantum inter Stoicos, Serene, et ceteros sapientiam professos interesse quantum inter feminas et mares non inmerito dixerim, cum utraque turba ad vitae societatem tantundem conferat, sed altera pas ad obsequendum, altera imperio nata sit. ...*

Seneca sostiene che tra gli stoici e gli altri filosofi vi è la stessa differenza come tra maschi e femmine. Donna e uomo contribuiscono allo stesso modo alla società di vita – si riferisce alla vita comune del matrimonio – ma l'una è nata per obbedire e l'altra per comandare.

Le donne romane dovevano sottostare per tutta la loro vita alla tutela maschile e ciò è evidente in Livio, che riporta il discorso di Catone il Censore, tenutosi in Senato nel 193 a.C.:

Liv. 34,2,1: *Maiores nostri nullam, ne privatam quidem rem agere feminas sine tutore auctore voluerunt, in manu esse parentium, fratrum, virorum.*

I *maiores* non vollero che le donne trattassero alcun tipo di affare, nemmeno privato, senza un tutore che facesse loro da garante e volevano che esse rimanessero in potere dei padri, dei fratelli e dei mariti²⁴. Qui però il termine *manus* appare usato in senso generico.

Nell'orazione giudiziaria *Pro Murena* risalente al 63 a.C., Cicerone afferma:

Cic. Mur. 27: *Mulieres omnes propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestate esse voluerunt.*

²⁴ *La donna nella società romana*, cit., 166 s.

La debolezza di giudizio è indicata qui come la motivazione per cui le donne dovessero essere soggette alla potestà dei tutori²⁵.

Infine, anche Gaio, scriveva che le donne vennero sempre discriminate sul piano giuridico per la loro incapacità del “sesso debole” di gestire sia gli affari pubblici che privati:

Gai 1,144: *Permissum est itaque parentibus, liberis, quos in potestate sua habent, testamento tutores dare: masculini quidem sexus impuberibus, <feminini autem sexus cuiuscumque aetatis sint, et tum quo> que cum nuptae sint. Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse. 145: Itaque, si quis filio filiaeque testamento tutorem dederit et ambo ad pubertatem pervenerint, filius quidem desinet habere tutorem, filia vero nihilo minus in tutela permanet; tantum enim ex lege Iulia et Papia Poppaea iure liberorum tutela liberantur feminae. Loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt, itaque etiam lege XII tabularum cautum est.*

Il giurista afferma l’ammissibilità di nominare tutori testamentari tanto agli impuberi di entrambi i sessi, quanto alle donne per qualsiasi età, a seguito della loro leggerezza d’animo. Se quindi taluno, nominava per testamento un tutore al figlio e alla figlia ed entrambi erano puberi, il figlio cessava di avere il tutore, ma la figlia rimaneva sotto tutela. Da tale obbligo rimanevano escluse solamente le vestali e le matrone dotate di *ius liberorum* in forza della *lex Iulia Papia Poppaea*, cioè le donne libere con tre o quattro figli²⁶.

Pertanto, le espressioni *officia virilia* o *munera masculorum* si riferiscono a quelle attività, compiti e ruoli sociali che potevano essere svolti solo da uomini, coloro che erano dotati di piene capacità fisiche e psichiche.

²⁵ *Ibidem.*

²⁶ ZANON, *La capacità patrimoniale della donna*, Padova, 2013, 143.

Riflettendo ora, sul beneficio concesso alle Vestali e cioè, sull'esenzione dalla tutela già esaminato nel precedente paragrafo gaiano, se ne ricava che, la Vestale, non solo poteva fare testamento, ma, per di più, poteva farlo senza l'assistenza del tutore.

Il motivo di questo regime normativo appare uno solo ed è dovuto al fatto che, la Vestale, rompeva ogni legame con i suoi *adgnati*, i quali non avrebbero potuto vantare nei suoi confronti alcuna aspettativa ereditaria²⁷.

Ma se il cenno ad una pretesa *levitas animi* femminile, quale motivo ispiratore dell'istituto, di cui al già esaminato paragrafo in tema di origini della tutela (Gai 1,144) sembra rivelare un punto di vista sostanzialmente neutro e oggettivo, ben diverso è l'atteggiamento assunto in altro luogo dall'autore²⁸:

Gai 1,190: *Feminae vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur, nam quae vulgo creditur quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera; mulieres enim quae perfectae aetatis sunt, ipsae negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam, etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur.*

Gaio definisce la presunta leggerezza di giudizio delle donne negli affari come un pretesto. Secondo il giurista, in realtà, le donne in età matura, sarebbero in grado di gestire i propri affari indipendentemente e il permesso del tutore verrebbe accordato solo come formalità o sostituito dal pretore²⁹. Quindi, se le donne sono in grado di concludere affari da sole, il giurista nega la necessità sia della *tutela mulierum* sia di una quasi tutela.

Lo status giuridico delle donne migliorò per alcuni aspetti nel passaggio dalla repubblica al principato, ma alle donne fu sempre vietato di prendere parte alla

²⁷ Ivi, 156.

²⁸ Ivi, 149.

²⁹ FORSTER, *Diritto comparato nelle Istituzioni di Gaio: il ruolo della lex Bithynorum e del diritto dei Galati*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 14, 2021, 7 s., https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2021/12/2021_Contributi_Forster.pdf (consultato il 14 novembre 2023).

magistratura o di partecipare agli affari civili e pubblici a causa della loro debolezza sessuale (*propter sexus infirmitatem*).

Il giurista romano Domizio Ulpiano, vissuto tra il II e il III secolo d.C., si occupò di elencare tutte le attività e i diritti dai quali le donne romane erano escluse: affari civili o pubblici e pertanto non potevano essere giudici, né esercitare una magistratura, né svolgere la professione di avvocato dell'accusa o della difesa, né diventare amministratori³⁰. Per cui, le donne, non avevano alcuna autonomia patrimoniale e quindi, a meno che non fosse stato previsto diversamente nel testamento del *pater* della donna, per tutte le azioni che incidevano sul suo patrimonio, era necessario il permesso del parente più prossimo, di solito il tutore. L'agnato-tutore era l'erede dei beni della donna, in quanto questa, non poteva trasmettere nulla ai propri figli perché non era possibile l'eredità fra cognati. Le donne romane erano sempre sotto tutela, cioè in *manu*: passavano dalla *manus* protettiva e di comando del padre a quella del marito, anche senza il suo consenso³¹. Non potevano neppure garantire il pagamento di un debito, denunciare qualcuno per un reato, condurre affari bancari, promuovere un'azione civile ed infine, non potevano testimoniare in tribunale, concludere un contratto a proprio nome, chiedere per prime il divorzio o la separazione dal marito. Il tutore non amministra per la donna: presta solo l'*auctoritas* a taluni suoi atti, che sono i seguenti: negozi *per aes et libram*; alienazioni di *res Mancipi*; costituzione di obbligazioni; processi *per legis actiones*; processi *per formulas* se il *iudicium* sia *legitimum*; remissione di crediti; manomissioni³². Il tutore non può concedere o negare l'*auctoritas* a sua discrezione: il pretore può imporgli di prestarla, su istanza della donna³³.

³⁰ D. 50,17,2 (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere*; cfr. *La donna nella società romana*, cit., 169 s.

³¹ GALAVOTTI-ZANASI, *La condizione femminile*, <https://www.homolaicus.com/storia/antica/roma/tools/sintesi/Appendici12.htm> (consultato il 7 novembre 2023).

³² VOCI, *Istituzioni di diritto romano*⁶, Milano, 2004, 99.

³³ *Ibidem*.

La tutela muliebre appariva priva di giustificazione in età evoluta, di qui i molti rimedi per evitarne le conseguenze. Attraverso gli istituti della *tutoris optio* (scelta del tutore) e della *coemptio fiduciaria tutelae evitandae causa* (compravendita della donna ad un altro tutore), alle donne puberi *sui iuris* è stata riconosciuta la possibilità di scegliersi il tutore di proprio gradimento, sottraendosi così a quello legittimo. In tal modo, erano i tutori ad essere soggetti alla volontà della donna, più che questa alla loro *auctoritas*. Successivamente, tra la seconda metà del IV sec. a.C. e la prima del III, anche la capacità testamentaria si rese accessibile alle donne: potevano ereditare e fare testamento, con il cosiddetto *testamentum per aes et libram* che, essendo una sorta di *mancipatio* (compravendita) non escludeva le donne, pur sottoponendole a limitazioni di carattere giuridico³⁴.

Fortunatamente, con il passare dei secoli, le condizioni di vita delle donne romane migliorarono progressivamente, poiché esse iniziarono ad impegnarsi sempre di più nel conquistare e migliorare i propri diritti. Ad esempio, gruppi di donne, cominciarono a protestare violentemente nelle strade contro la *Lex Oppia* (215 a.C.), una legge che limitava il lusso femminile. Le donne non potevano possedere più di mezza oncia d'oro, né spostarsi in carrozza a Roma e neppure indossare abiti dai colori molto accessi e vivaci³⁵. Già negli ultimi anni dell'età repubblicana le donne videro le loro condizioni migliorare e potevano finalmente disporre dei propri beni e applicarsi alle lettere.

³⁴ CENERINI, *La donna romana*², cit., 45.

³⁵ Cfr. *ibidem*.

3. La vita privata della donna: da fanciulla a matrona

Nella società romana, dopo l'ottavo giorno di vita (*primordia*) della fanciulla, in famiglia si svolgeva un rituale definito "lustrazione" attraverso cui, la bambina veniva purificata con l'acqua. Al momento della nascita, parenti e amici portavano doni e alla neonata veniva dato un nome, il suo vero *praenomen*, da custodire e proteggere nell'intimità della famiglia. Questo nome era noto solo all'interno del nucleo familiare, tuttavia però, per identificare la donna al di fuori del nucleo familiare, nei confronti di terzi, tale nome, veniva sostituito dal *cognomen* paterno. Né al momento della cerimonia nuziale né nella sua epigrafe funeraria, veniva rivelato il nome della donna al pubblico. Pertanto, il nome della donna veniva riservato per tutta la sua vita, poiché all'epoca, sapere il nome della donna significava conoscere la donna, pronunciarlo equivaleva quasi a toccarla, come se vi fosse stato un contatto fisico³⁶.

Durante l'età della fanciullezza, la donna romana, trascorreva la propria vita fra spensierati e sereni momenti di gioco. In particolar modo, ciò ci viene ben rappresentato e testimoniato in alcuni reperti, i quali affermano che le fanciulle romane erano solite dedicarsi al gioco delle noci. Quest'ultime, coincidevano con l'età dei bambini piccoli, infatti l'infanzia era conosciuta come "tempo delle noci"³⁷.

Il gioco più famoso era quello delle *Nuces castellatae* le cui regole erano: soltanto quattro noci, non di più, e subito si è messo assieme un gioco di lancio nel quale si deve piazzare un'altra noce sulle tre della base³⁸. Le ragazze, a differenza dei maschi, praticavano senza alcun tipo di problema anche i giochi dei ragazzi come quello delle

³⁶ AUGENTI, *Momenti e immagini*, cit., 20 s.; CANTARELLA, *Passato prossimo*, Roma, 2015, 51 s., afferma che alcuni nomi come Burrosa, Rubbia o Asellina, sono forse nomi individuali appartenenti a donne di bassa estrazione sociale e di facili costumi, che non hanno alcun interesse a tenerli nascosti al pubblico; Burrosa, perché ha la morbidezza del burro, Rubbia, la rossa, perché questo, oltre al giallo e al blu, era il colore dei capelli delle meretrici, Asellina, l'asinella, un'ostessa di Pompei in odore di prostituzione.

³⁷ Catullo nel Carme 61, un'epitalamio dedicato alle nozze di Manlio e Aurunculeia, scrive: *Ne diu taceat procax Fescennina iocatio, nec nucis pueris neget desertum domini audiens concubinus amorem. Da nucis pueris, iners concubine! Satis diu lusisti nucibus: lubet iam servire Talasio. Concubine, nucis da* (Catul. 61, 119-128).

³⁸ AUGENTI, *Momenti e immagini*, cit., 21 s.

noci o degli astragali, che erano ossi del tarso posteriore di piccoli capi di bestiame (es. capre) e simboleggiavano la fanciullezza, in contrapposizione ai dadi che venivano usati invece in giochi da adulti³⁹. Questo gioco consisteva nel gettare in aria quattro astragali e scommettere su come si sarebbero disposti, o qualora vi fossero incisi dei numeri, nell'indovinare il totale.

Fin dall'età della fanciullezza, venivano insegnate a loro le attività domestiche fondamentali, infatti all'epoca le donne non si dedicavano allo studio. Inoltre, alle giovani *puellae* veniva suggerito di praticare molto esercizio fisico, come il gioco della palla, il canto nei cori ma in particolar modo la danza, con lo scopo di ritardare la pubertà. In epoca romana, le fanciulle si consideravano giuridicamente puberi già all'età di dodici anni, età minima fissata per le nozze. Plutarco affermava che i Romani le sposano a quell'età e ancora più giovani per avere intatte e pure le primizie del corpo e del carattere⁴⁰. Per quelle ragazze che invece non facevano ginnastica o non praticavano alcun esercizio fisico erano precocemente puberi e si consigliava loro un sollecito matrimonio. In epoca romana le fanciulle dovevano essere belle e magre e nel caso fosse necessario, le madri le costringevano a fare delle diete talvolta anche molto drastiche. Al tempo, una *puella* poteva essere lodata da un uomo anche semplicemente per la radiosa bellezza della sua giovane età.

Più tardi però, la visione della tanto curata e ricercata bellezza in epoca romana verrà ridimensionata a vantaggio di quella spirituale:

“...il tempo consuma l'ornamento del corpo, la malattia lo rovina e molte altre cose lo riducono a niente. Solo i beni dell'anima sono superiori a queste vicende. L'ornamento del corpo non produce che invidie e gelosie, quello interiore è libero da ogni male e da ogni vanagloria.⁴¹”

Con tale frase si afferma che nelle donne la vera bellezza non è quella esteriore che consiste nell'ornamento del corpo: nell'intrecciarsi i capelli, nell'indossare gioielli

³⁹ Ivi, 30 s, secondo la mentalità e concezione romana, vi era la convinzione che, durante i periodi di intensa preparazione ai concorsi di canto, il ciclo mestruale subisse interruzioni.

⁴⁰ Ivi, 28.

⁴¹ QUÈRÈ, *La donna e i Padri della Chiesa*, trad. it., Roma, 2001, 99.

d'oro o belle vesti, la quale è destinata a rovinarsi e scomparire ma che fosse quella interiore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico⁴².

Le fanciulle romane raccoglievano i capelli con un semplice nodo legato dietro alla testa con un nastro (*vitta*), solo dopo le nozze, potevano cambiare la loro acconciatura fin troppo semplice, da ragazzina, con un'elegante acconciatura da matrona.

Cambiare acconciatura era in realtà parte di un rituale che segnava la fine della verginità di una donna. Esse, quindi, sognavano le nozze perché le vedevano come qualcosa che dava una svolta alla loro vita. Le ragazze, dopo i 12 anni, l'età a cui era permesso loro di sposarsi legalmente, temevano di rimanere zitelle. Mentre, i ragazzi, non potevano sposarsi prima dei quattordici anni, preferivano farlo almeno a diciassette⁴³.

Nell'antica Roma, i fidanzamenti (*sponsalia*) erano cerimonie frequenti. Il giorno del fidanzamento veniva organizzato un banchetto con la partecipazione di amici e parenti, i quali portavano regali alla donna. Il fidanzamento era comunque considerato un semplice patto, che poteva risolversi con una rinuncia unilaterale, ma in questo caso era solitamente prevista una penale.; anche se non era giuridicamente vincolante, il fidanzamento non consentiva al fidanzato di sposare un'altra persona⁴⁴. La legge romana del tempo mostrava però maggiore tolleranza nei confronti del fidanzato che non con la donna, infatti, solo la fidanzata adultera poteva essere punita penalmente a differenza dell'uomo. Alla fanciulla era vietato sposare il padre o il figlio del suo fidanzato. Successivo alla promessa, la fanciulla riceveva in regalo dallo sposo o una somma di denaro (*arra*) o un anello di ferro (*anulus pronubus*), tali regali garantivano l'impegno amoroso e la fede da non violare⁴⁵. Il fidanzamento quindi, non si basava su un sentimento spontaneo, ma dipendeva bensì dal volere dei suoi genitori, tant'è che la fanciulla poteva trovarsi accanto ad un uomo molto più anziano di lei.

⁴² Ivi, 31.

⁴³ Cfr. *ibidem*.

⁴⁴ AUGENTI, *Momenti e immagini*, cit., 45.

⁴⁵ *Ibidem*.

Gell. 18,6,9: *Matrona dicitur mulier, quae in matrimonium iniit, quandiu in eo manet matrimonium, etiam si liberi non nascuntur, a nomine matris quamvis non sit tale.*

Gellio afferma che, veniva chiamata “matrona” la donna che, avesse contratto matrimonio e finché restava in quel matrimonio, anche se non nascevano figli⁴⁶: il termine derivava da *mater* ma, la donna sposata, era chiamata matrona anche se non era madre.

Dopo la cerimonia matrimoniale, tenutosi fra i due, il marito chiamava già la moglie con il suo nuovo nome⁴⁷, ma tuttavia, non solo lui la chiamava così, bensì tutti iniziavano a chiamarla con quel nuovo nome e ciò stava a significare che essa non era più soggetta al padre. Suo marito diventava il nuovo padre per lei, il nuovo proprietario. Alle donne romane, una volta divenute matrone, era vietato il vino perché si temeva che bevendolo potessero arrivare a perdere ogni controllo, divenissero spudorate e commetterebbero adulterio.

Serv. *Aen.* 1,737: *Apud maiores nostros feminae non utebantur vino.*

Servio afferma che le donne non usavano bere vino. Non potevano berlo, se non in caso di riti sacri e i parenti potevano avvalersi dello *ius osculi*, “prova del bacio”; davano baci alle donne per sentire se il loro alito sapeva di vino⁴⁸. Dal momento che la donna diventava matrona, essa non poteva comportarsi come quelle donne che, nell’ebbrezza, si lasciavano andare ad atti indecenti, parlavano a sproposito e rivelavano pure i loro segreti familiari⁴⁹. Tuttavia, le donne che lavoravano nei locali pubblici e in particolare, quelle che servivano i clienti nelle *tabernae* e nelle *cauponiae*, come le attrici, cantanti e ballerine, venivano equiparate dal diritto romano alle prostitute, esse avevano dunque accesso al vino, così come ad altri piaceri proibiti alle *matronae*⁵⁰. La *lex Romuli*

⁴⁶ FAYER, *La “familia” romana. – III. Concubinato, divorzio, adulterio*, Roma, 2005, 80 s.

⁴⁷ Ad esempio, se il marito si chiamava Marco, la moglie si sarebbe chiamata Marcia.

⁴⁸ AUGENTI, *Momenti e immagini*, cit., 76.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ SANDEI, *Vita vinum est: il controverso rapporto donna-vino a Roma tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.*, Parma, 2009, 1.

prevedeva una sanzione anche mortale nei confronti della moglie sorpresa in adulterio o a bere vino⁵¹.

Nella sua opera, Dionigi di Alicarnasso (seconda metà del I sec. a.C.), afferma che la donna colpevole trovava nel marito offeso il proprio giudice, benché coadiuvato nel giudizio dai parenti. Le colpe che venivano giudicate erano l'adulterio e il bere vino e Romolo permise che fossero punite entrambe con la morte, perché le considerava le più gravi colpe femminili, ritenendo che l'adulterio fosse fonte di follia e l'ubriachezza di adulterio⁵². Altre fonti, però, smentiscono l'assolutezza del divieto mostrando che esistevano tipologie di vino consentite anche alle donne: si tratta, essenzialmente, di vini poco alcolici e dolci, che i romani chiamavano *dulcia*⁵³.

I figli della sposa legittima, non potevano che essere *iusti filii*, legittimamente concepiti da suo marito durante il periodo del matrimonio. La matrona, dal momento che diventava madre, si occupava a pieno dei suoi figli: li nutriva con il suo latte, perché all'epoca solo così ci si sentiva veramente madri e si occupava anche della loro educazione, insegnava loro a comportarsi sobriamente, a resistere alla fatica fisica, a rispettare la religione, la legge e a seguire il principio morale dell'*honestas*⁵⁴.

Infine, come madri e mogli, le matrone romane garantivano la loro presenza e il loro affetto in casa e si dedicavano soprattutto alle cure domestiche.

⁵¹ GUARINO, *Intorno alle "leges regiae"*, 2016, 60, <http://www.antonioguarino.it/wp-content/uploads/2016/12/Pagine-di-diritto-romano-IV-II-giuridico-dellordinamento-romano-Intorno-alle-leges-regiae-Romolo-e-ladulterio.pdf> (consultato il 23 novembre 2023).

⁵² SAMPERI, *I caratteri essenziali del processo penale romano in età monarchica*, in *Cammino Diritto (753 - 509 A.C.)*, 2020, 5, https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/6074_11-2020.pdf (consultato il 23 novembre 2023).

⁵³ SANDEI, *Vita vinum est*, cit., 2.

⁵⁴ Ivi, 106 s.

4. Cornelia e Messalina

Nella società romana, i ruoli delle donne erano generalmente limitati a quelli di figlia, moglie e madre, essere erano devote, silenziose e fedeli ai loro mariti. Infatti, la matrona ideale dell'epoca viveva secondo i dettami del *mos maiorum*, ovvero le usanze e le pratiche dei suoi antenati.

Una figura particolarmente emblematica che riuscì a collocarsi in tale contesto fu Cornelia: donna forte e istruita, che metteva la famiglia e i figli al primo posto. Andò in sposa a *Tiberius Sempronius Gracchus major*, di età già avanzata, con cui ebbe dodici figli. Rimasta vedova in giovane età, rifiutò di sposare il futuro re d'Egitto, Tolomeo VIII, per non trascurare il suo dovere di donna romana di dedicarsi all'educazione dei figli⁵⁵.

Si racconta che, un giorno, Cornelia ricevette la visita di una ricca matrona romana, che ostentava i gioielli che indossava. Cornelia, la lasciò parlare, poi chiamò i suoi figli e rivolgendosi alla matrona disse con orgoglio: “Questi invece sono i miei gioielli.”⁵⁶ Tale donna, rappresenta il modello di matrona romana ideale del tempo. Essa fu anche una donna colta e ciò era particolarmente raro al tempo, tant'è che, dopo la morte violenta dei figli, si ritirò in una villa sul golfo di Napoli, animando un circolo culturale. Opposto a tale ritratto virtuoso della matrona Cornelia, vi era Messalina, donna impietosamente insaziabile e infedele. Essa, ancora molto giovane, dovette sposare l'imperatore Claudio. Messalina però, non amava l'ambiente reale a cui apparteneva ed era sempre alla ricerca della trasgressione anche tra la gente comune⁵⁷. La leggenda più “scabrosa” racconta che, essa, si travestisse da prostituta e sotto il falso nome di

⁵⁵ *Cornelia*, http://www.honosetvirtus.roma.it/index.php?option=com_k2&view=item&id (consultato il 26 luglio 2023).

⁵⁶ *Ibidem*, Val. Max. 4,4: *Maxima ornamenta esse matronis liberos, apud Pomponium Rufum collectorum libro * sic invenimus: Cornelia Gracchorum mater, cum Campana matrona apud illam hospita ornamenta sua pulcherrima illius saeculi ostenderet, traxit eam sermone, donec e schola redirent liberi, et 'haec' inquit 'ornamenta sunt mea'...*

⁵⁷ *Messalina: la donna più scandalosa dell'Antica Roma*, <https://www.associazioneculturalecalipso.it/messalina-la-donna-piu-scandalosa-dellantica-roma/> (consultato il 26 luglio 2023).

Licisca, si offriva ai marinai o ai gladiatori per qualche ora al giorno, gratis e solo per il suo piacere personale⁵⁸.

Queste, furono però, solo ed esclusivamente delle voci senza fondamento, ma la cosa certa è che Messalina fu amante regolare di personaggi in vista della Roma dell'epoca. Messalina si innamorò infine del marito di Giulia Silana, Gaio Sirio, che rifiutò la moglie e divenne l'amante ufficiale dell'imperatrice. Un giorno però, la donna, in assenza dell'Imperatore Claudio, mise in scena il proprio matrimonio con Gaio Silio durante una festa a palazzo e questo fu considerato dal marito Claudio come un affronto che non può far passare. L'imperatore non era geloso della giovane moglie ma, poiché temeva che qualcuno potesse rivendicare legittimamente il trono romano, decise di uccidere Messalina e Gaio Sirio⁵⁹. La giovane donna subì, fra le altre cose, una vera e propria *damnatio memoriae* dopo la morte. Tutte le sue statue furono distrutte, il suo nome fu cancellato da tutti i documenti e la pretesa del figlio al trono romano fu tolta.

⁵⁸ Cfr. *ibidem*.

⁵⁹ *Messalina: la donna più scandalosa dell'Antica Roma*, cit.

5. La posizione della donna tra subordinazione e complementarità maschile

La posizione della donna nella società romana non può essere ridotta unicamente agli antagonismi di genere. Occorre premettere che, in epoca romana, c'erano persone libere da un lato e schiavi dall'altro; le persone libere si dividevano a sua volta in: *ingenui*, che erano i nati liberi e *liberti*, gli schiavi che avevano acquistato la libertà.

Ma la differenziazione più generale era quella tra uomo e donna⁶⁰. I diritti di una cittadina romana erano meno di quelli di un cittadino romano e lo stesso principio valeva per una liberta rispetto ad un liberto. Tuttavia, però, le differenze tra liberi e schiavi, cittadini e non cittadini, potevano essere colmate legalmente con l'emancipazione degli schiavi e la naturalizzazione degli stranieri, ma le differenze tra uomini e donne erano innate e non potevano essere superate.

La subordinazione delle donne la ritroviamo espressa in particolar modo nel sistema di tutela: dal punto di vista civico, il sistema di tutela era una chiara indicazione del fatto che le donne non potevano esistere senza gli uomini. Le origini della differenziazione tra i due sessi nella società romana antica sono state ben descritte da E. Cantarella.

“Osservare la vita e seguire le vicende di organizzazioni sociali come quella greca e quella romana aiuta a svelare, se non il momento nel quale nacque la divisione dei ruoli sessuali, il momento nel quale questa divisione venne codificata e teorizzata: e cominciò quindi ad essere vista, invece che come un fatto culturale, come la conseguenza di una differenza biologica, automaticamente tradotta in inferiorità delle donne”⁶¹.

Fu proprio in questo periodo che si affermò la teorizzazione della naturale diversità ed inferiorità femminile, con la quale Aristotele andò a identificare la donna come "materia" mentre l'uomo come "spirito" e "forma", con la conseguente esclusione delle

⁶⁰ JAQUES-SCHEID, *Roma e il suo impero*, trad. it., Milano, 2005.

⁶¹ CANTARELLA, *L'ambiguo malanno: condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, 1986, 11.

donne dal *logos*, cioè dal dominio della "ragione"⁶². Ciò fornì una giustificazione teorica relativa alla loro incapacità di operare nel diritto politico e privato⁶³.

Tuttavia, è possibile individuare alcuni aspetti che sottolineano la posizione delle donne nella società romana e che le rendono non solo e sempre subordinate, ma in alcuni casi anche complementari agli uomini. Mentre il ruolo dell'uomo era riconosciuto come primario, quello della donna era visto come complementare, ma non così importante come il primo. Nelle occasioni più solenni della vita privata, come le cerimonie religiose e le cene, gli uomini non esitavano a far partecipare la loro donna. Non venne meno la volontà dell'uomo di rendere partecipe la donna dei suoi successi pubblici.

Pertanto, nonostante il loro *status* giuridicamente inferiore, si può dire che le donne romane siano state cittadine sia in ambito domestico che extrafamiliare, svolgendo ruoli complementari ma non inferiori alle loro controparti maschili.

Assieme alle responsabilità, il ruolo di moglie e madre della matrona veniva molto apprezzato e riconosciuto come non meno rispettabile di quello del marito.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Vd. CAMPESE-GASTALDI, *La donna e i filosofi*, Bologna, 1977, 52s.

CAPITOLO II

LA LEGISLAZIONE SULL'ADULTERIUM

1. Dura lex

L'adulterio deriva dal termine latino *adulterare* che significa “corrompere, alterare, falsificare” ed indica una relazione sentimentale o sessuale fra due persone delle quali almeno una è già coniugata con un'altra persona, comportando quindi una violazione della fedeltà coniugale⁶⁴. Nel termine è compreso un riferimento “all'altro” (*adulterium ad alterum ire*)⁶⁵. Papiniano vi fa riferimento in un frammento tratto dal primo libro *de adulteriis*:

D. 48, 5, 6 1 (Pap. 1 *de adulter.*): *Lex stuprum et adulterium promiscui et 'kataxrystikwteron' appellat. Sed proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex altero conceptum composito nomine: stuprum vero in virginem viduamve committitur, quod Graeci 'fvoran' appellant.*

Il testo spiega come l'adulterio avviene con la donna sposata, in quanto il *partus*, cioè il bambino che la medesima avesse in seguito al rapporto, sarebbe stato concepito dall'altro uomo diverso dal marito. In ciò potrebbe ravvisarsi una motivazione per i romani della maggiore gravità dell'infedeltà coniugale della donna sposata rispetto a quella dell'uomo sposa.

⁶⁴ FAYER, *La "familia"*, cit., 189.

⁶⁵ Cfr. *ThLL*, I, 882, 43 ss.

Secondo il diritto romano solo la donna violava la fedeltà coniugale e si rendeva colpevole di adulterio, mentre, se il marito avesse avuto relazioni extramatrimoniali, non avrebbe commesso adulterio. Nella commedia “Il mercante” (212-210 a.C.) Plauto, fa dire queste parole alla vecchia schiava Sira:

Plaut. Merc. 817 ss.: *Ecastor lege dura vivont mulieres, multoque iniquiore miserae quam viri. Nam si vir scortum duxit clam uxorem suam, is si rescivit uxor, inpunest viro. Uxor virum si clam domo egressa est foras, viro fit caussa, exigitur matrumonio. Utinam lex esset eadem, quae uxori est, viro! Nam uxor contenta est, quae bona est, uno viro: qui minus vir una uxore contentus siet?*

Sira afferma che le donne vivevano sotto una dura legge, peggiore di quella cui erano sottoposti gli uomini. Se il marito fosse andato con una prostituta all’insaputa della moglie, non sarebbe stato punito; mentre, se la moglie usciva di casa di nascosto, commetteva un’infedeltà coniugale e dava al marito una giusta causa di divorzio.

Anche altri comportamenti costituivano lesione di infedeltà coniugale: mostrarsi in pubblico con il capo scoperto, o più semplicemente parlare con una liberta di dubbia reputazione⁶⁶.

Il diritto romano, quindi, non valutava allo stesso modo l’infedeltà della moglie e quella del marito e viene evidenziato in particolar modo da Catone il Censore, riportato da Gellio:

Cato. orat. 201 (Gell. 10,23,5): *In adulterio uxorem tuam siprehendisses, sine iudicio inpune necares; illa te, si adulteras sive tu adulterarere, digito non auderet contingere neque ius est.*

Catone afferma che, se il marito avesse sorpreso sua moglie in adulterio avrebbe potuto ucciderla senza essere punito in giudizio, mentre se fosse stato l’uomo a commettere adulterio, la donna, non osava toccarlo nemmeno con un dito, non ne aveva il diritto⁶⁷.

⁶⁶ Ivi, 192.

⁶⁷ *Ibidem*.

Sin dall'epoca antica, i mariti non erano affatto fedeli alle mogli e ciò viene attestato all'interno delle commedie di Plauto e Terenzio, che narrano dell'infedeltà degli uomini mentre non presentano alcun caso di mogli infedeli. Un'infedeltà, quella degli uomini, ampiamente scusata, come se avere relazioni extraconiugali fosse per l'uomo un normale comportamento: se il marito se la spassava allegramente come voleva, di nascosto dalla moglie, non faceva nulla di nuovo, né di straordinario, né di diverso da quello che facevano gli altri. Tant'è vero che, il marito, poteva avere relazioni con le schiave all'interno delle stesse mura domestiche, oppure con donne manomesse o di nascita libera, che esercitavano la prostituzione o un mestiere infamante e tutti questi tipi di relazioni non potevano costituire adulterio⁶⁸.

Anche se Catone affermava che la moglie non toccava nemmeno con un dito il marito infedele, perché non ne aveva il diritto, tuttavia la donna non subiva passivamente l'infedeltà del coniuge.

Nell'*Asinaria*, letteralmente "La commedia degli asini" di Plauto (206 o 211 a.C.), Artemona, moglie del vecchio *Demaenetus*, venne informata che il marito aveva una tresca con una prostituta e stava gozzovigliando con lei, afferma:

Plaut. *Asin.* 936: *Ecastor cenabis hodie, ut dignus es, magnun malum.*

La donna accorreva per trascinarlo via dal postribolo e gli prometteva per cena un castigo, ossia una bella bastonatura⁶⁹.

⁶⁸ Ivi, 193.

⁶⁹ Ivi, 194.

2. La *lex Iulia de adulteriis coercendis*

Augusto fece approvare, secondo la maggioranza degli studiosi tra il 18 a.C. ed il 16 a.C., la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, da lui stesso proposta, per porre fine alla corruzione dei costumi che investiva tutti gli strati sociali e disciplinare l'adulterio (*crimen adulterii*) e le varie fattispecie di reati sessuali: *incestum*, *lenocinium*, *stuprum*. Questa legge venne considerata una delle leggi più innovative e durature in grado non solo di risolvere il problema demografico ma anche di ripristinare la rigida moralità del tempo antico e salvaguardare la dignità sociale della famiglia romana⁷⁰.

Allo scopo della legge si riferisce Ulpiano:

D. 48,5,13 (Ulp. 1 *adult.*): ... *'ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo'*...

Nessuno d'ora in avanti doveva commettere con dolo *stuprum* o adulterio⁷¹.

Hor. *carm.* 4,15,9 ss.: *ordinem rectum evaganti frena licentiae iniecit emovitque culpa sete veteres revocavit artis.*

Orazio affermava che Augusto fu il primo e l'unico che riuscì a porre un freno alla licenza che si allontanava dal retto sentiero e che riuscì a rimuovere i vizi e rievocare le antiche virtù⁷².

La *lex Iulia de adulteriis coercendis* stabiliva che, venisse istituito un processo contro la moglie infedele ed il complice. La donna adultera era punita con la confisca della metà della dote, la confisca della terza parte dei suoi beni e con la relegazione in

⁷⁰ FAYER, *La "familia"*, cit., 212.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ibidem*. Hor. *carm.* 4,15,9 ss.: *ordinem rectum evaganti frena licentiae iniecit emovitque culpa sete veteres revocavit artis.*

un'isola, mentre l'uomo era punito con la confisca della metà del patrimonio e anch'egli con la relegazione⁷³.

In un frammento di Paolo conservato nella *Collatio* si legge:

Coll. 4,2,3 (Paul. 1. s. adult.): Secundo vero capite permittit patri, <si in> ilia sua, quam in potestate habet, aut in ea, quae <eo> auctore, cum in potestate esset, viro in manum convenerit, adulterum domi suae generive sui deprehenderit, isque in eam rem socerum adhibuerit, ut is pater eum adulterum sine fraude occidat, ita ut iliam in continenti occida.

La *lex Iulia de adulteriis* permetteva al padre sia naturale sia adottivo dell'adultera di uccidere figlia e amante colti in flagrante, ma solo se si verificavano alcune condizioni fissate dalla stessa legge. Il padre doveva avere la figlia in potestà o averne autorizzato il passaggio nella *manus* del marito, sorprendere i colpevoli in casa propria o in casa del genero, uccidere entrambi *in continenti*, cioè all'istante e senza interruzione, ossia con reazione immediata e continua, al momento della scoperta⁷⁴. Il padre o uccideva tutti e due o non poteva uccidere nessuno, mentre il marito poteva uccidere solo l'uomo e non la moglie⁷⁵.

In un passo delle *Pauli Sententiae* si legge:

PS 2,26,1: *Capite secundo legis Iuliae de adulteriis permittitur patri tam adoptivo quam naturali adulterum cum filia cuiuscumque dignitatis domi suae vel generi sui deprehensum sua manu occidere.*

Successivamente, nel secondo capitolo della *lex Iulia de adulteriis*, si permetteva al padre sia adottivo che naturale di uccidere di propria mano la figlia e l'adultero di

⁷³ Ivi, 212 s. Le pene stabilite da questa legge vengono testimoniate in un passo delle *Pauli Sententiae*, PS 2. 26. 14: *Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur. V. infra, p. 41.*

⁷⁴ Ivi, 221 s.

⁷⁵ VOCI, *Storia della "patria potestas" da Augusto a Diocleziano* (1980), in *Studi di diritto romano*, Milano, 1985, 424.

qualsiasi condizione sociale, colto in flagrante in casa sua o di suo genero⁷⁶.

Questo, viene affermato anche da Papiniano in un passo del suo *liber singularis de adulteriis* conservato in *Collatio*:

Coll. 4,2,5: Auctoritate quoque legis patrem posse interficere vel consularem virum vel patronum suum, si eum in filia adulterum deprehenderit, eodem libro Marcellus probat.

Tuttavia, secondo l'autorità della legge, il padre poteva uccidere un uomo di rango consolare o anche il proprio patrono nel caso lo avesse scoperto in flagrante con la figlia⁷⁷.

Lo *ius occidendi ex lege Iulia iure patris* veniva riconosciuto solo al padre che aveva in potestà la figlia adultera, al padre che nello stesso tempo era sia *pater familias* che *pater naturalis* o *pater adoptivus* oppure semplicemente a colui che era stato precedentemente *pater familias*. Infatti, per avvalersi dello *ius occidendi iure patris* era richiesta una *patria potestas* in atto oppure trascorsa, come nel caso in cui la patria potestà si era estinta in seguito all'attuazione della *conventio in manum* e al passaggio della figlia nella famiglia del marito⁷⁸. Papiniano affermava che nella *lex Iulia* non si distingueva il padre adottivo e quello naturale⁷⁹.

⁷⁶ Ivi, 223.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, Lecce, 1997, 27. D. 48,5,23(22) pr. (Pap. 1 *adult.*): *Nec in ea lege naturalis ab adoptivo pater separatur*.

3. Patria potestas e ius adulterum cum filia occidendi

Una problematica di grande rilievo in tema di repressione privata dell'infedeltà coniugale riguardava il rapporto fra lo *ius adulterum cum filia occidendi* e la *vitae necisque potestas*⁸⁰. A seconda di come quest'ultima veniva affrontata, si configurava in modo diverso l'ampiezza del diritto di vita e di morte sulla figlia.

In merito a ciò, prese avvio una discussione fra gli studiosi in un noto testo di Papiniano inserito nella *Collatio* e derivante dal *Liber singularis de adulteriis*, in cui sembrerebbe essersi stabilita una sorta di relazione fra la *vitae necisque potestas* paterna e la facoltà di uccidere accordata dalla *lex Iulia*.

*Coll. 4,8,1 (Pap. 1. s. adult.): Cum patri lex regia dederit in filium vitae necisque potestatem, quod bonum fuit lege comprehendi, ut potestas fieret etiam filiam occidendi, velis mihi rescribere: nam scire cupio. Respondit: numquid ex contrario praestas nobis argumentum haec adiectio, ut non videatur lex non habenti dedisse, sed occidi eam cum adultero iussisse, ut videatur maiore aequitate ductus adulterum occidisse, cum nec filiae pepercerit?*⁸¹

Vi sono state numerose interpretazioni di questo passo. Esso, si presenta come un quesito che viene rivolto al giurista: se la *lex regia* dava già al padre il *ius occidendi*, perché la *lex Iulia* menziona il diritto di uccidere anche la figlia⁸²? Se questo fosse il senso della domanda, si potrebbe pensare che il richiedente volesse ricondurre la legittimazione allo *ius occidendi* sulla figlia al provvedimento *de adulteriis* anziché alla *vitae necisque potestas* riconosciuta dalla *lex regia*⁸³. Dal testo appare evidente come il *pater* fosse il titolare della *patria potestas*, dal momento che esso veniva considerato il *pater familias* della donna.

⁸⁰ RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., 32.

⁸¹ Ivi, 33.

⁸² VOICI, *Storia della "patria potestas"*, cit., 426.

⁸³ Ivi, 34.

Papiniano risponde che, la clausola che appare superflua, non da, al contrario, argomento per intendere la legge nel senso che abbia conferito al padre un potere nuovo, ma che gli abbia imposto un onere; cosicché risultasse che aveva ucciso l'adultero con maggiore senso di giustizia colui che non aveva perdonato la figlia⁸⁴?

Papiniano fa rientrare l'atto del padre nel genere della vendetta lecita, non della giustizia paterna: l'estraneo non era sotto la potestà del padre. Il potere nuovo, che la legge non diede al padre (perché l'aveva) era il potere di esercitare la vendetta: era ammessa la vendetta del padre oltre che del marito⁸⁵.

Infine, per quanto riguarda la questione più generale relativa al rapporto che intercorreva tra *patria potestas* e *ius adulterum cum fila occidendi*, si può affermare che, la *lex Iulia* presupponeva l'esistenza del primo di questi poteri: ciò, avveniva quando si individuava il *pater legittimato* ad esercitare lo *ius occidendi* nell'attuale titolare della potestà sulla donna⁸⁶. Non si può tuttavia, arrivare a sostenere che, la disciplina introdotta dalla *lex Iulia de adulteriis* abbia limitato l'esercizio della *vitae necisque potestas* sulla figlia adultera. La legge non ha dato al *pater* un diritto che non avesse già ma ha imposto la condizione che per poter uccidere il complice il *pater* dovesse uccidere anche la figlia esercitando lo *ius vitae ac necis*⁸⁷.

⁸⁴ VOCI, *Storia della "patria potestas"*, cit., 426.

⁸⁵ Ivi, 427.

⁸⁶ RIZZELLI, *La lex Iulia de adulteriis*, cit., 35 s.

⁸⁷ Lo *ius vitae ac necis*, il "diritto di vita o di morte" era una facoltà in virtù del quale il *pater familias* godeva del diritto di vita e di morte su tutti coloro che erano soggetti al suo potere.

4. *L'accusatio iure mariti vel patris e l'accusatio publica o iure extranei*

Dopo l'emanazione della *lex Iulia*, sono state stabilite due specie di *accusationes* distinte fra loro: l'*accusatio iure mariti vel patris* e l'*accusatio publica o iure extranei*. Questa differenza ha un notevole interesse: da un lato chiariva la terminologia usata dai Romani per i delitti contro il buon costume e dall'altro poneva in luce la specificità del regime del *crimen adulterii* introdotto dalla *lex Iulia* e i principi a cui si ispirava⁸⁸. L' *accusatio iure mariti vel patris* spiegava bene il concetto della riforma di Augusto sia per quanto riguarda il sistema di repressione dell'*adulterium* e dello *stuprum* e sia nei confronti del riconoscimento da parte del legislatore dei diritti del padre e del marito sulla donna. Il padre ed il marito della donna infedele erano i titolari esclusivi della legittimazione all'accusa di adulterio e gli unici che potevano uccidere in tale occasione. Il fondamento di tale legittimazione risiedeva certamente nel particolare rapporto che li legava alla donna e faceva sì che, il suo *adulterium*, venisse considerato come "*iniuria*" nei loro confronti⁸⁹.

Le differenze tra le due specie di *accusationes* sono particolarmente notevoli. Anzitutto, per quanto riguarda l'oggetto, l'accusa speciale *iure mariti vel patris* si poteva tentare solo per *adulterium* in senso tecnico, mentre l'*accusatio publica o iure extranei* si rivolgeva tanto contro l'*adulterium*, quanto contro lo *stuprum*.

Per poter promuovere l'*accusatio iure mariti vel patris* era necessaria l'esistenza del presupposto delle nozze legittime, si doveva avere il cosiddetto *connubium*; l'accusa era esperibile, dunque, soltanto nell'ipotesi di rapporto extraconiugale della *nupta*⁹⁰.

Il processo veniva attivato tramite un'accusa che rimaneva riservata, entro sessanta giorni dalla data del divorzio, al padre e al marito di colei a cui veniva addebitato l'*adulterium*. In questo lasso di tempo a nessun estraneo era concesso promuovere il

⁸⁸ MORELLO, *Aspetti dell' "accusatio iure mariti vel patris" in materia di adulterio*, in *Studi Urbinati*, 55, 2004, 618, <https://doi.org/10.14276/1825-1676.1093> (consultato il 14 agosto 2023).

⁸⁹ *Ivi*, 619.

⁹⁰ VOLTERRA, *Per la storia dell' "accusatio adulterii iure mariti vel patris" (1928)*, in *Scritti giuridici*, - I. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 219.

giudizio; decorso inutilmente il tempo stabilito dal provvedimento, l'accusa diventava accessibile a tutti, ma doveva essere esperita nel termine di quattro mesi, per cui chiunque, in quanto membro della comunità interessata a difendersi dalle conseguenze dei comportamenti sessuali giuridicamente riprovati, era ammesso ad accusare⁹¹.

Dopo sei mesi dal divorzio, nei cinque anni che decorrono dal *dies commissi criminis*, era possibile agire soltanto contro il complice. In un solo caso gli estranei erano ammessi all'accusa prima dei sessanta giorni: quando il padre o il marito facevano espressa dichiarazione di non voler muovere l'accusa. Se il divorzio non avveniva e nel caso non avesse esperito l'accusa di *lenocinium* contro il marito, l'estraneo non poteva agire. La donna e il suo complice non erano perseguibili contemporaneamente e alla donna ripudiata veniva assegnata minore protezione: in questi casi si poteva scegliere se accusare prima questa oppure l'uomo. Se invece l'adultera, successivamente al divorzio si fosse risposata, colui che agiva era costretto a rivolgersi contro il complice, per essere poi legittimato, se del caso, a perseguire la donna⁹².

Soltanto se l'uomo avesse divorziato sarebbero iniziati a decorrere i due mesi riservati all'accusa speciale. Esisteva una stretta connessione fra lo *ius accusandi* del marito e quello del *pater*, in quanto si esplicavano entrambi nelle medesime circostanze e in generale, erano regolati allo stesso modo. Appare, tuttavia, nelle fonti, una sorta di priorità del marito in confronto al *pater* nell'esercitare questo diritto. Spesso, quando si trattava dell'accusa privilegiata, veniva nominato prima il marito:

D. 48,5,15,2 (Scev. 4 reg.): *Marito primum, vel patri eam /ilium,quam in potestate habet, intra dies sexaginta divortii accusare permittitur nec ulli alii intra id tempus agendi potestas datur: ultra eos dies neutrius voluntas exspectatur.*

L'accusatio iure patris non appare affatto un complemento di quella del marito, tanto è vero che nacque contemporaneamente all'altra e per agire con essa non era necessario

⁹¹ MORELLO, *Aspetti dell'accusatio*, cit., 620.

⁹² Ivi, 621.

che venisse meno il privilegio maritale⁹³. In definitiva, l'*accusatio iure patris* era esperibile se fosse stata esperibile l'*accusatio iure mariti*; il marito era legittimato, dunque, all'accusa privilegiata quando lo era anche il padre della donna. Era stabilita soltanto una precedenza a favore dell'*accusatio iure mariti*, quando entrambi accusavano nel medesimo tempo, ma tale precedenza non provava per nulla l'accessorietà dell'azione del padre, giacché il diritto di questo rimaneva intatto ed il tempo *in quo accusare non potest*, non veniva computato nei sessanta giorni⁹⁴. In taluni casi la precedenza poteva anche essere inversa: si ammetteva, infatti che, in alcune circostanze il padre potesse accusare prima del marito. A tal proposito le fonti ci riportano due esempi. In primo luogo, quando il marito era magistrato:

D. 48,5,16 pr. (Ulp. 2 *adult.*): *Si maritus sit in magistratu, potest praeveniri a patre: atquin non oportet. Et putat Pomponius debere dici quoad maritus magistratum geri patris quoque accusationem impediendam, ne praeripiatur marito ius, quod cum eo aequale habet: igitur non cedent sexaginta dies patri cum accusare non potest.*

Ulpiano registra l'opinione di Pomponio, il quale riteneva che il padre dovesse attendere in ogni caso lo scadere della carica pubblica del genero⁹⁵.

Nell'altro frammento, anch'esso di Ulpiano si legge:

D. 48,5,3 (Ulp. 2 *adult.*): *Nisi igitur pater maritum in/amem aut arguat aut doceat colludere magzs cum uxore quam ex anzmo accusare, postponetur marito.*

La priorità al padre veniva concessa qualora esso arrivasse a dimostrare che il marito era colpito da infamia, oppure che quest'ultimo volesse in tentare il giudizio d'accordo con la donna colpevole allo scopo di eludere la legge, ed evitare ad essa la condanna per adulterio e a sé quella di lenocinio.

⁹³ *Ibidem.*

⁹⁴ *Ivi*, 622.

⁹⁵ *Ibidem.*

5. La poena adulterii

Il potere di uccidere la moglie e l'adultero veniva assegnato solo ed esclusivamente al padre e non al marito, poiché il primo manteneva generalmente un atteggiamento benevolo nei confronti dei figli; mentre la reazione del marito appariva più impulsiva, caratterizzata dall'*impetus* e dal *calor*⁹⁶. La pena che veniva prevista dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* per colui che era stato condannato in seguito a pubblico giudizio per aver commesso *sciens dolo malo* il *crimen adulterii* era la *relegatio in insulam* e la *publicatio bonorum*.

Viene descritto nel passo:

PS 2,26,14: *Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur*⁹⁷.

Il passo afferma che le donne adulate venivano punite con la confisca di metà della dote e della terza parte dei beni e con la relegazione in un'isola: veniva poi portato via agli uomini la metà del patrimonio con uguale relegazione in un'isola, purché venissero relegati in isole differenti. La *relegatio in insulam*, era la residenza obbligatoria in un'isola che, a differenza della *deportatio in insulam*, non comportava la perdita della cittadinanza romana e del patrimonio⁹⁸. Ci sono a riguardo di ciò, delle notizie tramandate dagli scrittori antichi in riferimento ai provvedimenti presi dallo stesso Augusto nei confronti delle due Giulie, la figlia e la nipote che, macchiate di adulterio, furono entrambe relegate in un'isola. La figlia venne relegata nell'isola di Pandataria al largo della Campania mentre la nipote nell'isola di Trimerò, una delle Tremiti. Tuttavia, questi provvedimenti non furono presi in seguito a regolare *iudicium publicum* per cui non attesterebbero l'applicazione della legge augustea, ma sarebbero

⁹⁶ RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, cit., 27.

⁹⁷ FAYER, *La "familia"*, cit., 337.

⁹⁸ Ivi, 338.

da riferirsi alla *coercitio* esercitata da Augusto come magistrato o come *pater familias*, facendo notare come questi, dopo aver relegato la figlia, comunicò ufficialmente la sua decisione al senato, arrivando a confermare così che il suo provvedimento era legale⁹⁹. Di *publicatio bonorum* e di *relegatio* a riguardo della pena irrogata dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* vi è un passo delle *Institutiones* di Giustiniano

I. 4,18,4: *Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio punit, sed etiam eos qui cum masculis infandam libidinem exercere audent. Sed eadem lege Iulia etiam stupri flagitium punitur, cum quis sine vi vel virginem vel viduam honeste viventem strupraverit. Poenam autem eadem lex irrogat peccatoribus, si honesti sunt publicationem partis dimidiae bonorum, si humiles, corporis coercionem cum relegatione.*

Tale passo di Giustiniano afferma che a riguardo della repressione degli adulterii, venivano puniti con la spada non solo i profanatori delle altrui nozze ma anche coloro che osavano abbandonarsi ad una vergognosa passione con i maschi. Inoltre, nella stessa *lex Iulia* veniva punita anche l'infamia dello stupro: quando uno, senza ricorrere alla violenza avesse violato una vergine o una donna non più sposata di onesti costumi¹⁰⁰. La legge stessa infligge poi la pena ai colpevoli: se sono di buona condizione la confisca di metà del patrimonio, se di bassa condizione, una punizione corporale insieme alla relegazione. Infatti, se l'adultero condannato apparteneva alla categoria sociale degli *honestiores* – senatori e cavalieri – veniva punito con la confisca di metà del patrimonio; se invece apparteneva alla categoria sociale degli *humiliores* – cittadini e schiavi – subiva una punizione corporale e la relegazione.

Alla condannata per adulterio era vietato contrarre nuove nozze ed inoltre, la donna adultera, doveva indossare la toga al posto della stola, come segno d'impudicizia,

⁹⁹ Ivi, 339-340.

¹⁰⁰ Ivi, 341.

mentre l'uomo adultero veniva escluso dal servizio militare e gli era vietato prestare testimonianza¹⁰¹.

Già al tempo di Augusto, cominciarono ad affermarsi due nuovi tribunali criminali, uno costituito dall'imperatore con l'assistenza del *consilium principis* e un altro costituito dal senato sotto la presidenza dei consoli; la nuova procedura, sia quella sanatoria che imperiale veniva definita *cognitio extra ordinem* in quanto sorgeva e si sviluppava al di fuori dell'*ordo iudiciorum publicorum*. Per quanto riguarda la pena da infliggere al condannato, mentre nella procedura dei *iudicia publica* questa era fissata dalla legge e la giuria si limitava esclusivamente ad affermare o negare la colpevolezza dell'accusato, nella *cognitio extra ordinem* gli organi giudicanti, il tribunale senatorio e imperiale erano in grado di adeguare la pena alla specifica gravità del delitto in concreto, tenendo conto delle circostanze attenuanti e aggravanti, del tipo e dell'intensità dell'elemento oggettivo, nonché delle caratteristiche personali dell'accusato¹⁰². Nella repressione *extra ordinem* dell'adulterio, come aggravamento della punizione compare la pena di morte. Si narra che, fu lo stesso Augusto, a costringere un suo liberto ad uccidersi, perché si era saputo che era solito *adulterare matronas*¹⁰³. Più severo della legge augustea si dimostrò Tiberio, infatti esso, in merito al processo penale svoltosi dinanzi al tribunale senatorio contro una certa Aquilia, accusata di aver commesso adulterio: venne prima condannata dal console secondo le sanzioni previste dalla *lex Iulia de adulteriis* ossia alla *publicatio bonorum* e alla *relegatio in insulam*, ma poi, successivamente, Tiberio volle che le si infliggesse una pena più grave, l'esilio¹⁰⁴. Tiberio, prese anche ulteriori provvedimenti, utili per contrastare l'adulterio femminile: potevano essere anche i parenti, qualora mancasse un accusatore pubblico a punire le matrone che tradivano il marito, tanto che alcune donne preferivano dichiararsi pubblicamente meretrici per evitare le punizioni¹⁰⁵.

¹⁰¹ GIUNTI, *Adulterio e leggi regie*, Milano, 1990, 150.

¹⁰² FAYER, *La "familia"*, cit., 342.

¹⁰³ Ivi, 343.

¹⁰⁴ Ivi, 344.

¹⁰⁵ PALO, *Il divorzio e l'adulterio nel mondo romano*, 2016, <https://www.storiaromanaebizantina.it/il-divorzio-e-ladulterio-nel-mondo-romano>, (consultato il 16 agosto 2023).

CAPITOLO III

LA POSIZIONE DELL'UOMO E DELLA DONNA RISPETTO ALL'INFEDELTÀ CONIUGALE

1. La posizione della donna nella repressione dell'infedeltà coniugale

Nella legislazione giustiniana vi era una diversa posizione dell'uomo e della donna in merito all'infedeltà coniugale. Come già detto precedentemente, si ricorda che, l'uomo, sposato o meno, a differenza della donna, era perseguibile per *adulterium* o *stuprum* solo se esso si univa con una donna maritata o meno. Solo dopo Giustiniano l'infedeltà del marito verso la propria moglie venne punita ed in modo anche piuttosto blando.

Nell'Antica Roma, l'infedeltà del marito nei confronti della propria sposa, almeno che non assumesse una forma particolarmente offensiva, non veniva nemmeno colpita attraverso la concessione alla donna della facoltà di inviare il ripudio a proprio vantaggio¹⁰⁶. Al contrario, la donna poteva venire espulsa ed esclusa legittimamente dalla società coniugale non solo se commetteva adulterio ma anche in seguito a comportamenti che potevano dar luogo a sospetto d'impudicizia o più semplicemente erano considerati troppo liberi: oltre i conviti, anche i bagni con estranei, il pernottare fuori casa, l'assistere a spettacoli teatrali o del circo o stare tutto il giorno fuori casa era motivo di divorzio¹⁰⁷. Con il tempo, vi fu una drastica riduzione delle ragioni di divorzio e la posizione della donna, venne così, nel complesso, leggermente migliorata. A suo favore vennero, successivamente, introdotti nuovi due motivi di ripudio; fu,

¹⁰⁶ GORIA, *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino, 1975, 153.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

tuttavia, particolarmente significativo il fatto che venisse considerata un'offesa più grave il geloso sospetto del marito, che giungeva a concretarsi in un'accusa di adulterio infondata che l'infedeltà di lui¹⁰⁸. Anche la concessione della facoltà di ripudio per calunnia non introdusse un'ottica innovatrice nella valutazione dei rapporti personali fra coniugi, ma costituì in fondo una conferma della particolare gravità attribuita socialmente all'adulterio della donna. Inoltre, questa disuguaglianza di regime giuridico per i due sessi si esprimeva non solo nella repressione criminale dell'infedeltà coniugale e nella diversa configurazione delle giuste cause, ma anche nell'uso differenziato della limitazione della capacità matrimoniale, la quale, veniva imposta alla donna con molta più frequenza che non all'uomo. Al tempo dell'imperatore Giustiniano, essa colpiva non solo la condannata per *adulterium* o *stuprum*, ma anche colei che avesse offerto un giusto motivo di ripudio e anche colei che avesse preso l'iniziativa di un divorzio non motivato. Solo per quest'ultimo caso, venne introdotta una misura analoga anche per l'uomo, attraverso l'invio di un monastero, quindi, anche per esso, venne impedito all'uomo di divorziare *sine causa*¹⁰⁹.

Il presupposto che stava alla base di questa differente concezione tra uomo e donna in epoca romana riguardava il fatto che, la donna fosse portata molto più facilmente dell'uomo a cedere alla passione e a comportarsi disordinatamente nella sua vita sessuale; questa sua debolezza implicava la necessità di una maggiore attenzione e severità da parte della legge. L'incapacità matrimoniale serviva a purificare la donna da questa sua debolezza, imponendole la rinuncia temporanea o perpetua ad una condizione di vita nella quale essa si sarebbe dimostrata immatura¹¹⁰.

C'era sempre la concezione che la donna fosse più debole dell'uomo e meno capace di resistere ai propri impulsi, ma in epoca giustiniana, si affermò una concezione totalmente differente, che appariva contraddittoria con la situazione di disuguaglianza a sfavore della donna: la concezione che l'uomo, proprio in quanto più forte della donna, era tanto più colpevole se cedeva alle passioni.

¹⁰⁸ Ivi, 156 s.

¹⁰⁹ GIUNTI, *Adulterio e leggi regie*, cit., 131 s.

¹¹⁰ Ivi, 135.

2. L'adulterio della tabernaria

In una costituzione di Costantino, nel titolo *ad legem Iuliam de adulteriis* del Codice Teodosiano si distingue, ai fini della proposizione dell'accusa di adulterio, a seconda che la donna fosse *domina cauponae* (o *tabernae*), oppure *ministra*:

CTh. 9,7,1=C. 9,9,28 (29) (Imp. Costantino A. Africano, a. 326): *Quae adulterium commisit utrum domina cauponae an ministra fuerit, requiri debebit, et ita obsequio famulata servili, ut plerumque ipsa intemperantiae vina praebuerit; ut, si domina tabernae fuerit, non sit a vinculis iuris excepta, si vero potantibus ministerium praebuit, pro vilitate eius quae in reatum deducitur accusatione exclusa liberi qui accusantur abscedant, cum ab his feminis pudicitiae ratio requiratur, quae iuris nexibus detinentur, hae autem immunes a iudiciaria severitate praestentur, quas vilitas vitae dignas legum observatione non credidit¹¹¹.*

La costituzione appare un rescritto ad un ignoto Africano e stabiliva che, la proprietaria della locanda (*domina cauponae*), figura posta, a causa dell'ambiente in cui operava, sul crinale fra la rispettabilità e la condizione di donna non *honorata*, fosse incriminabile per adulterio, a differenza della cameriera (*ministra*) che serviva il vino ai tavoli, la quale poteva intrattenere e con la quale gli uomini potevano intrattenere rapporti sessuali senza incorrere nell'accusa di adulterio¹¹². In merito a ciò, l'imperatore Costantino affermava che il diritto non si occupava di quelle donne che conducevano *vilis vita*.

Se una donna avesse commesso adulterio si sarebbe andato a verificare se essa era la padrona dell'osteria o una semplice cameriera, assoggettata all'obbedienza di servire vini. Se si fosse tratto della padrona dell'esercizio commerciale, essa non sarebbe stata

¹¹¹ SANNA, *L'adulterio della tabernaria*, in *Diritto@Storia* 10, 2011-2012, <https://www.dirittoestoria.it/10/Tradizione-Romana/Sanna-M-V-Adulterio-tabernaria.htm> (consultato 24 agosto 2023).

¹¹² AGNATI, *Costantino e le donne della locanda* (CTh. 9,7,1 = C. 9,9,28), in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 8, 2015, 1 s. https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2021/12/2015_Contributi_Agnati.pdf (consultato 24 agosto 2023).

esentata dai vincoli del diritto, mentre se si fosse trattato della cameriera, di coloro che servivano i bevitori, tenendo conto della bassezza sociale di chi era accusato, l'accusa veniva esclusa¹¹³.

Si richiedeva di osservare la pudicizia a quelle donne che erano incluse nei legami del diritto e che portavano il nome di madri di famiglia, mentre invece erano immuni dalla severità giudiziaria quelle donne che la viltà della vita non rendeva degne dell'osservanza della legge.

Questa costituzione offre la possibilità di due differenti interpretazioni: a seconda che lo si riferisca alla *domina* o che lo si riferisca alla *ministra*. L'interpretazione più significativa del tempo riferisce alla *domina* la frase *si vero potantibus ministerium praebuit*, che ritroviamo nell'*Interpretatio* al Codice Teodosiano:

ITh. 9,7,1: Tabernae domina, hoc est uxor tabernarii, si inventa fuerit in adulterio, accusari potest: si vero eius ancilla vel quae ministerium tabernae praebuit, in adulterio fuerit deprehensa, pro vilitate dimittetur. sed et ipsa tabernarii uxor, si tam vilis ministerii officium egerit et in adulterio fuerit deprehensa, accusari non potest a marito.

In tale *Interpretatio* si affermava che, se la padrona di un esercizio commerciale (*taberna*), cioè la moglie del taverniere, veniva colta in adulterio, poteva essere accusata; se invece veniva colta in adulterio la sua serva o colei che presta servizio nella taverna, essa deve essere lasciata andare per la bassezza della sua condizione.

La donna doveva comportarsi in modo conforme al suo *honos*, alla sua condizione socio-giuridica, e perciò esercitare quella che era la sua virtù caratterizzante, la *pudicitia*. In base alla *lex Iulia de adulteriis* le donne erano suddivise in due categorie: da un lato le donne *honestae*, con le quali l'unione extramatrimoniale costituiva *adulterium* o *stuprum* e che venivano definite *matresfamilias*, senza distinguere se erano *viduae* o *nuptae*; dall'altro lato c'erano le donne non *honestae*, concubine e

¹¹³ Ivi, 3.

meretrici, che non erano *matresfamilias* e con le quali l'unione extramatrimoniale non costituiva *adulterium* o *stuprum*¹¹⁴.

Tuttavia, se la padrona della taverna aveva sotto di sé le cameriere che servivano gli avventori e commetteva adulterio, incorreva nella responsabilità; se, invece, era lei stessa a servire il vino ai bevitori, allora per la bassezza e per la mansione servile, né lei né colui che aveva commesso adulterio con lei erano accusati di:

La costituzione di Costantino stabiliva, quindi, che la *domina*, contrariamente alle *ministrae*, poteva essere sempre perseguita per adulterio, mentre in precedenza con lei *adulterium fieri non placuit*, come si legge in

PS 2,26,11: *Cum his, quae publice mercibus vel tabernis exercendis procurant, adulterium fieri non placuit.*

Le *Pauli Sententiae* parlano di coloro che si occupano di gestire la pubblica vendita di merci o l'esercizio di taverne¹¹⁵. Pare allora necessario verificare cosa si intendesse nella costituzione di Costantino per *domina tabernae* ovvero *domina cauponae*. Se *taberna* significava, infatti, come è noto, originariamente capanna, abitazione, luogo utile ad *habitandum* o più in generale, bottega, negozio, il significato si specificava con l'aggettivo seguente, così *taberna cauponia* era l'albergo, l'osteria, la locanda, la taverna. Occorre dunque stabilire se, nella costituzione, *domina cauponae* era la padrona della *taberna*, anche eventualmente sposata con un soggetto diverso dal *tabernarius*, la quale esercitava personalmente l'attività imprenditoriale, o, invece, come ritiene *l'Interpretatio*, era solo *l'uxor tabernarii*; se il *vile ministerium* di servire il vino, si riferiva al servire i clienti in un luogo pubblico, che probabilmente era già sufficiente a far sì che la donna non venisse considerata una donna *honorata*, o era, invece, una metafora per alludere all'attività di prostituzione che, secondo la dottrina prevalente, si sarebbe svolta nelle *cauponae*.

¹¹⁴ SANNA, *L'adulterio della tabernaria*, cit.

¹¹⁵ SANNA, *L'adulterio della tabernaria*, cit.

La dottrina prevalente ritiene che le *tabernariae* fossero, in quanto tali, sempre equiparate a prostitute e *lenae*, perché nelle *cauponae* si esercitava la prostituzione, basandosi su due passi di Ulpiano:

D. 23,2,43 pr. (Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.*): *Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua (ut assolet) in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parcat.*

D. *ibid.* 9: *Si qua cauponam exercens in ea corpora quaestuarialia habeat (ut multae assolent sub praetextu instrumentii cauponii prostitutas mulieres habere), dicendum hanc quoque lenae appellatione contineri.*

Ulpiano non equiparava, però, automaticamente la *tabernaria* alla prostituta e alla *lena*, perché affermava nel *principium* che doveva essere considerata prostituta non solo chi si prostituiva in un lupanare ma anche colei che, *ut assolet, pudori suo non parcat in una taberna cauponia* o altra (*taberna*), e che doveva essere considerata *lena* l'esercente di una *caupona* che, *ut multae assolent*, teneva nel locale delle prostitute. L'attività di prostituzione veniva esercitata, ma non era automaticamente presunta in qualsiasi *caupona* o *taberna*. Inoltre, affinché si potesse parlare di prostituzione, era necessario che l'attività venisse svolta *palam* e Ulpiano affermava che quando la donna, pur percependo un compenso, svolgeva l'attività *cum uno et altero*, ossia in maniera occasionale, non veniva considerata come attività di prostituzione, ciò lo leggiamo in:

D. *ibid.* 1 (Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.*): *Palam autem sic accipimus passim, hoc est sine dilectu: non si qua adulteris vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet. 2. Item quod cum uno et altero pecunia accepta commiscuit, non videtur palam corpore quaestum facere.*

Nel passo si tratta di prostituzione di donne libere, ma la circostanza che nel § 9 si parli di *instrumenta cauponia* fa pensare che Ulpiano si riferisse anche a schiave incluse nel personale della *caupona* che in essa venivano fatte prostituire.

Non si parla di *ministrae* schiave, però, nella costituzione di Costantino ci si chiedeva se la donna che aveva commesso adulterio fosse *domina* o *ministra*, (*quae adulterium commisit utrum domina cauponae an ministra fuerit requiri debebit*), ciò dimostra che, si trattava di una donna libera, perché le schiave non potevano commettere non solo adulterio, ma neanche *stuprum*.

Poteva dunque accadere, che nella *taberna cauponia* ci fossero delle prostitute, sia libere sia schiave, ma poteva accadere che l'attività di prostituzione fosse svolta solo occasionalmente, come poteva anche accadere che non ci fossero *ministrae* che servissero il vino, pur se definito *intemperantiae vinum*. Nella costituzione non si afferma, infatti, che nella *taberna cauponia* fossero presenti sia la *domina* sia le *ministrae* che servivano il vino, ma era solo necessario distinguere se la donna che aveva commesso adulterio fosse stata *domina* o *ministra*¹¹⁶.

¹¹⁶ SANNA, *L'adlterio della tabernaria*, cit.

3. L'abrogazione del reato di adulterio

Sebbene la *lex Iulia de adulteriis* entrò in vigore intorno al 18 a.C. ci sono testimonianze che mostrano come essa non venisse molto rispettata. Quintiliano parla di transizione di denaro dall'adultero colto in flagrante al marito tradito per risparmiargli la vita¹¹⁷. Pare anche che, in piena funzione della legge, si potesse ancora sfregiare e mutilare l'adultero colto in flagrante senza ucciderlo¹¹⁸.

La legge ben presto venne dimenticata. Tiberio fu costretto ad attuare disposizioni per i dilaganti *adulterii*, anche se poco funzionanti, di conseguenza la mancanza di moralità continuò a dilagare fino a che Domiziano la reintrodusse vigorosamente, ottenendo le lodi di Marziale. Successivamente in epoca imperiale, venne reintrodotta o accettata la legge sul delitto d'onore da parte del marito: Marco Aurelio e poi Commodo regolamentarono la cosa, ma punivano ugualmente l'omicida per non aver saputo controllarsi, non con ciò che dettava la legge sugli omicidii ma con i lavori forzati (per le basse classi sociali) o la *relegatio in insulam* (per le alte classi sociali)¹¹⁹.

Tuttavia, le leggi che punivano l'adulterio in epoca romana furono sempre presenti. Poco più di cinquant'anni ci separano da un'Italia che puniva duramente la donna che commetteva l'adulterio nel matrimonio, salvaguardando, invece, la libertà sessuale dell'uomo. Nel 1968, sulla base dell'art. 29 della Costituzione del 1947¹²⁰, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimi due commi dell'articolo 559 del Codice penale che discriminavano la donna in caso di tradimento.

Per l'art. 559 del Codice penale era sufficiente la querela di un marito che denunciasse solo un singolo episodio di tradimento, affinché la moglie, se riconosciuta colpevole, venisse punita con la reclusione fino a un anno, la stessa pena toccava anche all'uomo

¹¹⁷ Quint. *decl.* 279.

¹¹⁸ GIUNTI, *Adulterio e leggi regie*, cit., 290.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ Art. 29: *La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. (comma secondo) Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.*

con cui commetteva adulterio. Nel caso di una vera e propria relazione, invece, la pena lievitava del doppio, con la reclusione fino a due anni¹²¹.

Ci fu un cambiamento legislativo, figlio della cosiddetta “rivoluzione del '68”, che rovesciò i valori della società borghese e conservatrice.

Questo movimento nacque in Europa e si diffuse in Italia a partire dal 1966, anno in cui il giornale studentesco intitolato “La Zanzara” pubblicò un'inchiesta su tematiche sessuali che fece scalpore: un dibattito sulla posizione della donna nella società, cercando di esaminare i problemi del matrimonio, del lavoro femminile e del sesso.

I redattori del giornale “La Zanzara” e il relativo preside dell'Istituto furono incriminati e processati, ma ciò non servì a fermare il messaggio di egualitarismo e libertà lanciato da quella pubblicazione. L'ondata di cambiamento si diffuse in tutte le università prendendo forme diverse a seconda dei contesti e caricandosi di valori fortemente politici. Nacquero in tutto il Paese diversi “femminismi” connotandosi in collettivi con obiettivi e valori diversi, ma tutti uniti in una richiesta di uguaglianza: l'eliminazione delle differenze tra uomo e donna, garantendo l'uguaglianza dei diritti.

Con la sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968, la Corte Costituzionale abolì la discriminazione tra coniugi nel reato di adulterio. La Corte ha ritenuto che la norma, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, ponesse in stato di inferiorità quest'ultima, la quale veniva lesa nella sua dignità in quanto costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, non avendo alcuna tutela in sede penale¹²².

Il 27 novembre 1969 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 559 comma terzo, relativo alla relazione

¹²¹ Art. 559 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398): *La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. (comma secondo) Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. (comma secondo) La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (comma quarto) Il delitto è punibile a querela del marito.*

¹²² Cfr. *Osservatorio Violenza sulle Donne*, <https://ovd.unimi.it/sentenza/corte-cost-sent-n-126-del-1968/> (consultato il 28 novembre 2023).

adulterina della moglie, e dell'art. 560 comma primo, relativo al concubinato del marito¹²³.

¹²³ Art. 560 Codice penale: *Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. (comma secondo) La concubina è punita con la stessa pena. (comma terzo) Il delitto è punibile a querela della moglie.*

...

BIBLIOGRAFIA GENERALE

AGNATI, *Costantino e le donne della locanda (CTh. 9,7,1 = C. 9,9,28)*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 8, 2015, [link](#) (consultato 24 agosto 2023).

AUGENTI, *Momenti e immagini della donna romana*, Roma, 2008.

CAMPESE-GASTALDI, *La donna e i filosofi*, Bologna, 1977.

CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, Roma, 1986.

CANTARELLA, *Passato prossimo*, Roma, 2015.

CENERINI, *La donna romana²*, Bologna, 2009.

Cornelia, [link](#) (consultato il 26 luglio 2023).

DELLA TORRE ARRIGONI, *La seta prima del baco da seta*, in *La Seta*, 61, 2009, 38-42.

FAYER, *La "familia" romana. – III. Concubinato, divorzio, adulterio*, Roma, 2005.

FORSTER, *Diritto comparato nelle Istituzioni di Gaio: il ruolo della lex Bithynorum e del diritto dei Galati*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 14, 2021. [link](#) (consultato il 14 novembre 2023).

GIUNTI, *Adulterio e leggi regie*, Milano, 1990.

GORIA, *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino 1975.

JAQUES-SCHEID, *Roma e il suo impero*, trad. it., Milano, 2005.

LANZARONE, *La fermezza del saggio - la vita ritirata*, Milano, 2001.

PLAUTO, *Aulularia Miles gloriosus²*, Roma, 2017.

QUÈRÈ, *La donna e i Padri della Chiesa*, trad. it., Roma, 2001.

RADICKE, *Roman Women's Dress*, Berlin-Boston, 2022.

RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis*, Lecce, 1997.

SANDEI, *Vita vinum est: il controverso rapporto donna-vino a Roma tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.*, Parma, 2009.

VOCI, *Storia della “patria potestas” da Augusto a Diocleziano* (1980), in *Studi di diritto romano*, Milano, 1985, 397-463.

VOCI, *Istituzioni di diritto romano*⁶, Milano, 2004.

VOLTERRA, *Per la storia dell' “accusatio adulterii iure mariti vel patris”* (1928), in *Scritti giuridici, - I. Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 219-278.

YATES, voce *Coa vestis*, in *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*. Boston, 1859, 300.

ZANON, *La capacità patrimoniale della donna*, Padova, 2013.